

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI SOCIALI

## COMITATI ANZIANI E ORTI

### Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza

## STATUTO

### Art. 1 – COSTITUZIONE

E' istituito il **Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza** fra i Centri Sociali Anziani e i Comitati Anziani operanti nel territorio e aderenti all'Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti – riconosciuta ente a carattere assistenziale il 4 Marzo 1994 con Decreto del Ministero dell'Interno 4 Marzo 1944 n. 559/c. 44749.12000.A(113) – il cui Statuto – per le parti che interessano – viene applicato nel presente atto, e con le finalità previste dalla Legge 01/12/2000 n. 383, della Legge n: 382/2000, dall'art. 5 del D.L. 04/12/1987 n. 460 e per gli effetti della Legge della Regione Lombardia n. 1/2008 e successive modifiche.

Il Coordinamento Provinciale – denominato in seguito anche Coordinamento -, quale struttura periferica, rappresenta il collegamento tra i Centri Sociali e i Comitati Anziani operanti sul territorio e l'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Nazionale e svolge i propri compiti secondo i contenuti e le modalità previsti dal citato Statuto Nazionale.

### Art. 2 – SEDE E DURATA

Il Coordinamento ha la sua sede provvisoria presso l'Associazione "Vivere Giovani Insieme" di Carate Brianza – Via N. Sauro 26 -, Comune della Provincia di Monza e Brianza.

Esso ha la stessa durata dell'Associazione Nazionale.

Il Coordinamento può variare la propria sede legale senza l'obbligo di modificare il presente Statuto.

### Art. 3 – SCOPI FINALITA' E STRUMENTI

Il Coordinamento non ha fini di lucro ed è ispirato a finalità di solidarietà, utilità e promozione sociale, come previsto dallo Statuto Nazionale.

Fonda i suoi scopi sulla filosofia del volontariato e dell'autogestione.

Non ha nessuna connotazione politica, si dichiara rispettoso del pluralismo, pienamente autonomo e, secondo i principi democratici e partecipativi, non pone ai propri Soci alcuna discriminazione di appartenenza, di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso, di nazionalità od altro.

Il Coordinamento garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità e dei diritti fondamentali della persona.

Si propone come finalità:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone, in particolare di quelle anziane;

- la solidarietà tra le persone;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l'impegno nel campo del volontariato civile e solidale;
- la tutela del diritto della persona all'assistenza e alla salute, e del rispetto dell'ambiente;
- la promozione di condizioni di vita economica e sociale adeguate e sufficienti a garantire la qualità della vita della persona;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa.

Per conseguire queste finalità, soprattutto a favore delle persone anziane, il Coordinamento si propone i seguenti scopi:

- la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- lo sviluppo qualitativo delle iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative, solidali e artistiche, la conduzione di orti e le attività ludico-motorie, la ginnastica di mantenimento, le cure termali come prevenzione, mantenimento e cura della salute, in relazione anche alla Legge n. 328/2000;
- l'attivazione del turismo sociale e solidale, quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e del territorio in cui esse vivono, anche mediante gemellaggi e scambi internazionali, e quale accrescimento della qualità della vita;
- la diffusione e lo sviluppo su tutto il territorio provinciale dei Centri sociali, Comitati Anziani e Orti;
- la formazione di operatori e dirigenti del Coordinamento e dei Centri Sociali aderenti nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
- lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi di comunicazione/informazione interni ed esterni al Coordinamento;
- lo sviluppo della cultura della domiciliarità e la lotta contro la solitudine delle persone anziane;
- l'emanazione di direttive e provvedimenti locali e provinciali.

Il Coordinamento, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'opera degli Associati che si prestano in forma volontaria e gratuita.

In caso di particolari necessità, può avvalersi (in base a contratto autonomo o dipendente, temporaneo o continuativo, secondo le indicazioni di legge in materia) delle prestazioni di personale retribuito, ricorrendo anche ai propri Associati.

#### **Art. 4 – SOCI**

Sono Soci del Coordinamento Provinciale i Centri Sociali Anziani e Comitati Anziani aventi Sede nel territorio Provinciale di Monza e Brianza, purchè in regola con l'attestato di affiliazione rilasciato dall'Associazione Nazionale.

L'adesione avviene a seguito dell'accoglimento della richiesta di adesione del Centro da parte del Coordinamento Provinciale che, dopo aver verificato la rispondenza dello Statuto del Centro alle finalità ed gli obbiettivi dell'Associazione, richiede all'Associazione Nazionale il rilascio dell'attestato di adesione annuale.

Gli Associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, avendo diritto unicamente al rimborso delle spese documentate relative a iniziative autorizzate dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale. Non sono ammesse, e non verranno quindi prese in esame, richieste di adesione temporanea al Coordinamento.

## **Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI**

Il Coordinamento Provinciale garantisce a tutti i Soci il rispetto del principio delle pari opportunità e dei diritti fondamentali della persona ed il diritto di recesso senza oneri.

In attuazione di quanto previsto dal citato Statuto Nazionale, il Coordinamento ha autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale e non ha fini di lucro. Non distribuisce utili e l'eventuale avanzo di gestione sarà destinato ad attività statutarie.

Ai Soci è garantito il diritto di contraddittorio. In caso di controversie su questioni relative a diritti ed obblighi degli Associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei Probiviri e di presentare controdeduzioni, scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti e comunica al Consiglio Direttivo l'esito di tale valutazione per gli opportuni provvedimenti.

## **Art. 6 – OBBLIGHI DEI SOCI**

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le leggi e le normative in materia di associazionismo e di volontariato;
- ottemperare alle norme statutarie, regolamentari ed alle direttive deliberate dall'Associazione Nazionale e Regionale.

## **Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di Socio si perde:

- per mancata richiesta dell'Attestato di adesione annuale all'Associazione Nazionale;
- in caso di comportamenti non conformi ai dettati statutari o che arrechino danno grave, morale o materiale, al Coordinamento, ai Soci o a terzi.

Il Consiglio Direttivo dovrà intervenire applicando, nell'ordine e in relazione alla gravità dell'evento, le seguenti sanzioni motivate:

- richiamo;
- sospensione;
- espulsione.

Contro i provvedimenti di cui sopra, che devono essere comunicati per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Centro, il Socio oggetto degli stessi può, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione sanzionatoria, far ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale.

## **Art. 8 - PATRIMONIO**

Il patrimonio del Coordinamento è costituito dal complesso di tutti i beni, mobili e immobili, comunque appartenenti al Coordinamento, nonché di tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario dello stesso.

## **Art. 9 - RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse economiche del Coordinamento sono costituite da:  
quote associative annuali dei Soci, non restituibili né trasmissibili;  
contributi degli Associati;  
eredità, donazioni e legati;  
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie;  
contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;  
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;  
proventi della cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;  
erogazioni liberali degli Associati e di terzi;  
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;  
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

## **Art. 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Preventivo, unitamente al programma per l'anno successivo, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di spettanza. Esso deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione degli Associati almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea fissata per l'approvazione.

Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile successivo all'esercizio di spettanza. Esso deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, eventualmente commerciali, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate o in regime di accreditamento.

Esso deve essere depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della riunione per l'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e deve essere a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea fissata per l'approvazione.

## **Art. 11 - AVANZO DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA**

Gli avanzi di gestione, nonché i fondi e/o le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

L'eventuale avanzo di gestione è accantonato, in misura non superiore al 20%, ai fondi di riserva e il restante importo sarà destinato al finanziamento di iniziative e attività istituzionali e/o sociali e/o progetti di solidarietà dell'Associazione, statutariamente previsti.

## Art. 12 - ORGANI DIRETTIVI

Sono Organi del Coordinamento:

- a) l'Assemblea Provinciale dei Centri e dei Comitati aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo i rimborsi spese documentate.

## Art. 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Centri è l'organo sovrano del Coordinamento. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci – preventivo e consuntivo – e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei Delegati aderenti, con motivazione scritta (ex art. 20 Codice Civile).

E' costituita dal Presidente o suo delegato di ciascun Centro o Comitato di cui al precedente art. 4.

Il voto è singolo (una testa un voto). E' ammesso l'istituto della delega: oltre che del proprio voto, ogni Centro può disporre del voto di un altro Centro della Provincia. E' ammessa una sola delega.

L'Assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata, posta prioritaria, fax o e-mail con preavviso di 10 giorni sulla data di svolgimento.

In caso di obiettiva urgenza, l'avviso di convocazione può essere eccezionalmente ridotto a due giorni prima di quello della seduta.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali deve essere indetta almeno trenta giorni prima della scadenza naturale.

La convocazione, oltre all'ordine del giorno, deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di celebrazione dell'Assemblea.

I lavori dell'Assemblea sono aperti dal Presidente Provinciale uscente che mette subito in votazione l'elezione del Presidente dell'Assemblea, del Segretario verbalizzante, dei componenti della Commissione per la verifica poteri e della Commissione elettorale.

A conclusione delle operazioni di cui sopra e constatata la presenza del numero legale, si procederà alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali.

## Art. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea provinciale, regolarmente costituita, elegge la prima volta, e successivamente ogni tre anni, il Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 membri, ne definisce il numero e nomina i tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori e i tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Probiviri.



L'Assemblea delibera, in via ordinaria, sulle iniziative organizzative, finanziarie e patrimoniali di competenza del Coordinamento, sul Regolamento, sui documenti di proposte da sottoporre agli Organi Nazionali, nonché sui documenti da presentare alle Istituzioni locali. L'Assemblea dei Soci, inoltre, approva la partecipazione, a livello territoriale, al FORUM del 3° settore e ad altri Enti associativi.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Delegati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvate dalla maggioranza dei votanti.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Delegati. In seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti e delibera legittimamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché superiore al 10 per cento dei Delegati aderenti.

Per lo scioglimento del Coordinamento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati aderenti.

Infine, ogni anno, l'Assemblea procede all'approvazione, entro il 30 aprile, del rendiconto economico – finanziario dell'anno precedente ed, entro il 30 novembre, del preventivo per l'anno successivo e del piano delle attività. La convocazione dell'Assemblea del Coordinamento avviene almeno venti giorni prima della seduta affinché ciascun Centro o Comitato possa procedere:

- all'elaborazione di documenti anche di rilevanza esterna da presentare all'Assemblea;
- alla nomina, ogni triennio, dei Delegati all'Assemblea del Coordinamento Provinciale;
- alla nomina dei Delegati alle Assemblee degli organismi nazionale e regionale, in tempi compatibili con la convocazione delle Assemblee stesse;
- elegge il Presidente del Coordinamento.

## Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge il Vice o più Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario (che può essere anche un Socio al di fuori del Consiglio Direttivo) e attribuisce incarichi o deleghe agli altri membri eletti nel numero stabilito dall'Assemblea.

Può revocare dalla carica, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo stesso, il Presidente, il Vice o i Vice Presidenti e il Tesoriere; dà attuazione alle delibere, alle iniziative ed ai progetti approvati dall'Assemblea.

Istituisce Commissioni e gruppi di lavoro, a cui possono essere chiamati a collaborare anche elementi esterni.

In caso di dimissioni, di allontanamento o del venir meno, per qualsiasi causa, di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può ricorrere all'esercizio della cooptazione nei confronti del primo dei non eletti fino ad esaurimento della lista dei candidati.

## **Art. 16 – PRESIDENTE**

### **Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei Centri**

Spetta al Presidente la rappresentanza legale e giudiziale del Coordinamento nell'ambito delle competenze proprie del Coordinamento stesso di cui al precedente art. 1.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, che convoca almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, e dà attuazione alle deliberazioni di detto organo e dell'Assemblea assunte *con la maggioranza dei Presenti*.

In caso di parità, nelle votazioni, il voto del Presidente vale il doppio.

Presiede il Consiglio Direttivo, apre ed estingue conti correnti bancari, postali, libretti di risparmio; effettua prelievi, pagamenti, gira assegni per l'incasso ed esegue ogni altra operazione per l'ordinario e straordinario funzionamento del Coordinamento.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

## **Art. 17 – VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente, in caso di assenza o temporaneo impedimento dello stesso. Al Vice o ai Vice Presidenti possono essere delegate, anche in via permanente, da parte del Presidente funzioni di competenza dello stesso.

Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

## **Art. 18 – TESORIERE**

Al Tesoriere compete la gestione contabile – amministrativa del Coordinamento e la raccolta delle quote associative da versare all'Associazione Nazionale. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri contabili, della redazione dei bilanci e degli adempimenti prescritti dalle leggi vigenti.

Ogni Socio ha diritto di informazione e di accesso agli atti, ai libri sociali e ai registri contabili.

Ha il potere di operare con banche ed uffici postali, firmare assegni di traenza per pagamenti, effettuare prelievi, bonifici, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

## **Art. 19 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo ed ha i doveri ed i poteri di cui agli art. 2403 e 2403bis del Codice Civile. Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita. Ha, inoltre, diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio stesso.

E' nominato nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti il Consiglio Direttivo.

I membri supplenti intervengono soltanto in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del membro effettivo, come disposto dall'art. 2401 del Codice Civile.

Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

## **Art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri ha i compiti previsti dall'art. 24 dello Statuto Nazionale anche per le contestazioni in sede di Commissione Elettorale.

Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

## **Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento del Coordinamento Provinciale e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti (art. 21 Codice Civile). In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del Coordinamento deve essere devoluto ad altre associazione senza fini di lucro e con analoghe finalità statutarie o di pubblica utilità (ex art. 5 comma 1 lettera b D. lgs 460/97).

## **Art. 22 – INCOMPATIBILITA'**

L'appartenenza agli organi di direzione del Coordinamento è incompatibile con candidature politiche o amministrative, con incarichi decisionali in istituzioni pubbliche, negli Enti Locali e in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti. Vi è incompatibilità anche per i coniugi dei consiglieri in carica.

L'accoglimento della candidatura o dell'incarico di cui sopra comporta la decadenza automatica del Socio dall'appartenenza agli organi di direzione del Coordinamento.

## **Art. 23 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

Tutti gli atti del Coordinamento Provinciale (Statuto, verbali assembleari, libro dei soci, verbali del Consiglio Direttivo, contabilità, bilanci ecc.) sono pubblici e devono essere messi a disposizione di ogni singolo Socio che ne faccia richiesta con congruo preavviso.

Tutti i documenti del Coordinamento possono essere visionati dal Socio richiedente, ma non possono essere asportati dalla sede del Coordinamento né fotocopiati.

## **Art. 24 – NORME TRANSITORIE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le leggi e le normative nazionali e regionali in vigore. Eventuali modifiche imposte da organi istituzionali saranno recepite dal Consiglio Direttivo, mediante l'adeguamento dello Statuto, e presentate quindi per la ratifica alla prima Assemblea utile.

Il presente Statuto, costituito di n. 24 articoli e di n. 9 pagine, è stato approvato, in data 3 settembre 2009, dai Sigg. De Gregorio Antonio, Gnasso Nicola e Vergani Luigi, a ciò delegati dai Centri Sociali operanti nella Provincia di Monza e Brianza, nell'Assemblea tenutasi presso il Centro Anziani di Muggiò il giorno 28 luglio 2009.

Il Presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei centri di Monza e Brianza tenutasi a Carate Brianza il 28 Giugno 2011

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62  
00011525  
00015097  
0001-00009  
00007C94  
04/07/2011 15:54:50  
4278033A17274E61  
IDENTIFICATIVO : 01070681407208

0 1 07 068140 720 8

